

NORME PER LA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

1. DEFINIZIONI

Si intendono per:

- Area sciistiche: quelle definite dalla L.R. 1/1995 ovvero "Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un sistema continuo ed omogeneo di piste e impianti tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti ed in discesa con gli sci; alcuni tratti possono essere serviti anche dalla ruota gommata integrata con il sistema degli impianti". Nella presente ordinanza i termini area sciistica e area sciabile sono equiparati alla definizione appena riportata.

All'interno dell'area sciistica si riconoscono:

- piste e impianti tra loro integrati;
- altri pendii non battuti (c.d. "percorsi fuori pista"), che possono essere raggiunti tramite l'utilizzo degli impianti e che, se percorsi ad es. con il "freeride (discesa con gli sci e snow board su neve fresca)", consentono di raggiungere gli impianti;
- Sport invernali - lo sci da discesa e lo snow board praticati sulle piste delle aree sciabili - il "freeride", lo sci da fondo praticato su piste appositamente dedicate - lo sci d'alpinismo praticato entro e/o fuori le aree sciabili - l'escursionismo invernale su aree innevate, con o senza utilizzo di racchette - altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing.
- Pratica degli sport invernali - tutte le attività connesse allo svolgimento degli sport invernali sia nella forma agonistica e non, sia nella forma ludica.
- Territorio aperto - porzioni di territorio non antropizzato né appartenenti alle aree sciabili, idonee alla pratica di attività sportivo/ricreative, non delimitate, classificate, segnalate, preparate, controllate o protette e non soggette ai compiti di vigilanza con finalità di prevenzione; il territorio aperto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

Nell'esercizio della pratica degli sport invernali, vengono evidenziate due figure:

- il gestore dell'area sciabile, il quale è tenuto a garantire il rispetto del disposto normativo di cui all'art.3 e segg. della L.363/03 ed in particolare la notifica - a mezzo apposita segnaletica - delle regole di fruizione dell'intera area sciabile, indipendentemente dallo sport invernale che l'utente intende praticare. E obbligo del gestore di attenersi alle disposizioni che regolano anche i luoghi di lavoro e la sicurezza degli operatori.
- l'utente, praticante gli sport invernali fuori ed all'interno dell'area sciistica, indipendentemente dalla pratica dello sport invernale che gli viene permessa dal gestore dell'area.

2. NORME DI COMPORTAMENTO SULLE PISTE E PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'AREA SCIISTICA

- 1) L'utente che pratica gli sport invernali all'interno dell'area sciistica deve rispettare tutte le disposizioni della L.363/03 ed in particolare quelle dettate dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, che qui si richiamano:
 - a) Velocità - Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in

prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;

b) Precedenza - Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle;

c) Sorpasso - Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato;

d) Incrocio - Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica;

e) Stazionamento - Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei;

f) Omissione di soccorso - Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro;

g) Transito e risalita - E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

2) L'utente che pratica gli sport invernali, all'interno dell'area sciistica, deve inoltre rispettare le regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

3) Oltre alle disposizioni ante richiamate, l'utente fruitore dell'area sciabile, quando usufruisce della gestione controllata, tramite l'acquisto del titolo di viaggio (skipass) è obbligato:

a) ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore;

b) al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione del tracciato che sta percorrendo, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire un potenziale pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e/o cose;

- c) ad evitare di cimentarsi in piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura:
- alla tipologia della pista e/o del tracciato;
 - alle proprie capacità;
 - alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata;
 - alle condizioni ambientali;
 - allo stato del tracciato e/o della pista, anche in relazione all'affollamento della stessa;
- in ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica che indica ostacoli naturali e/o artificiali (piccole pietre, o lievi irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista, etc.) deve indurre l'utente ad adottare le condotte di cautela e diligenza atte ad evitare situazioni di potenziale pericolo per sé e per terzi. In tali circostanze, pertanto, l'utente è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni previste ed imposte dalla segnaletica medesima;
- d) in occasione di gare, è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla;
- e) in caso di sinistri verificatisi a causa della violazione, da parte dell'utente, delle disposizioni del presente articolo, il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità;
- f) è fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche apposte dal gestore;
- g) l'uso del casco protettivo omologato secondo le norme vigenti è obbligatorio per i minori degli anni 14 e per tutti coloro che utilizzano le aree riservate alle evoluzioni acrobatiche quali gli snowpark;
- h) a partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore, che assume la responsabilità di quanto concesso, salvo indicarlo espressamente nell'atto di autorizzazione scritta;

3. NORME DI COMPORTAMENTO SUGLI ALTRI PENDII NON BATTUTI (c.d. "PERCORSI FUORI PISTA") POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA SCIISTICA E SUI TERRITORI POSTI AL DI FUORI DELL'AREA SCIISTICA.

- 1) L'utente che pratica lo sci alpinismo, il *freeride* e l'escursionismo invernale, con o senza utilizzo di racchette, resta sottoposto alle norme vigenti in pista e sugli impianti quando vi transita. Egli deve attenersi scrupolosamente alle ulteriori seguenti regole quando transita sugli *altri pendii non battuti* (c.d. "*percorsi fuori pista*") posti all'interno dell'area sciistica:
- al rientro sulle piste, obbligo di dare la precedenza a tutti coloro che transitano in pista;
 - attenersi a quanto indicato dal RISCHIO VALANGHE della presente ordinanza.
- 2) L'utente che pratica gli sport invernali al di fuori dell'area sciistica, deve rispettare, in quanto applicabili, le regole previste nel "*Decalogo comportamentale dello sciatore*" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
- 3) Spetta all'utente che pratica gli sport invernali al di fuori dell'area sciistica adottare tutte le misure necessarie a ridurre il rischio per persone e cose, connesso anche alla scelta dei compagni, dei percorsi ed delle modalità di effettuazione dell'attività.

- 4) L'utente che pratica gli sport invernali al di fuori dell'area sciistica deve inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato al RISCHIO VALANGHE della presente ordinanza.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE DELL'AREA SCIISTICA

- 1) L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
- 2) Il gestore delle piste di sci non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi sugli altri pendii non battuti (c.d. "percorsi fuori pista") posti all'interno dell'area sciistica, ancorché serviti dagli impianti medesimi, purché abbia messo in atto tutte le condotte imposte dalla norma nazionale e dai regolamenti locali, soprattutto in relazione a condizioni atmosferiche avverse debitamente segnalate ai fruitori dell'area sciabile di cui è gestore.
- 3) I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se scortati dalla personale qualifica e se la pista è interamente chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.
- 4) I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica e scortati.
- 5) Nei casi previsti dal comma 3 e 4 del presente, gli sciatori e tutti gli utenti sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. RISCHIO VALANGHE

- 1) Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi sugli altri pendii non battuti (c.d. "percorsi fuori pista") serviti dagli impianti medesimi.
- 2) **Gli utenti che percorrono gli altri pendii non battuti (c.d. "percorsi fuori pista") dell'area sciistica hanno l'obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso e di auto-soccorso laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe. Tale situazione di rischio evidente, con la presente ordinanza, viene equiparata ai casi in cui il grado di pericolo riportato nel Bollettino METEOMONT sia pari o superiore al grado di pericolo MARCATO 3 della scala europea di pericolo valanghe. Si precisa che, poiché sugli altri pendii non battuti (c.d. "percorsi fuori pista") dell'area sciistica oppure al di fuori dell'area sciistica è sempre possibile il verificarsi di valanghe, è buona norma che i soggetti i quali vi praticano lo sci alpinismo, il freeride e l'escursionismo invernale, con o senza utilizzo di racchette, siano muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso con qualunque grado di pericolo valanghe.**
- 3) L'Autorità di Pubblica Sicurezza si riserva di emettere specifiche ordinanze in caso di emissione di Bollettini di allerta rischio valanghe.

6. SANZIONI

- 1) Fatta salva l'applicazione delle le sanzioni penali previste dalla legge, per l'inosservanza agli obblighi indicati nella presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative stabilite dalla L. 363/03. Ove non diversamente indicato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.
- 2) L'utente che esercita l'attività all'interno dei confini dell'area sciabile controllata – debitamente tabellata e segnalata – senza essere munito di titolo di viaggio (ski-pass), oltre alla sanzione amministrativa per il mancato rispetto della segnaletica, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al doppio del valore dello skipass che avrebbe dovuto permettergli l'ingresso autorizzato.
- 3) L'utente che cede, riceve, fa uso di ski pass, a lui non regolarmente riconducibile e salvo che gli atti compiuti non costituiscano reato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00, con contestuale sequestro amministrativo del titolo di viaggio abusivamente gestito. Il titolo di viaggio, a seguito del sequestro, va restituito all'Ente che l'ha emesso, il quale avrà la facoltà di sospenderlo, revocarlo o restituirlo all'avente diritto.
- 4) L'utilizzo di mezzi meccanici di cui all'art. 5 della presente ordinanza, non debitamente autorizzati per iscritto dall'ente gestore, è vietato e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 900,00. Se il mezzo non risulta coperto da polizza assicurativa a garanzia di terzi, esso è soggetto al sequestro amministrativo.
- 5) L'accertamento delle violazioni agli obblighi previsti dalla presente ordinanza è effettuato ai sensi della L. 689/81 e s.m.i. ed è di competenza degli Organi indicati all'art. 21 della L.363/03, i quali si possono avvalere, all'occorrenza, anche di personale debitamente qualificato e nominato al momento dell'accertamento.
- 6) L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed ad emettere Ordinanza Ingiunzione e/o provvedimento di archiviazione per le sanzioni previste dalla presente ordinanza è il Sindaco del Comune competente per territorio.

